RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI

Art. 2

Con decreto Reale, da emanarsi a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme esecutive da osservarsi per la proroga di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 2 novembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi
Estremi	Legge 28 settembre 1940, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovazione-delle-convenzioni-fra-lo-stato-ed-il-consorzio-industrie/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it